

OBBLIGO P.E.C. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER DITTE INDIVIDUALI

Il «Decreto Crescita» (in Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 2012) prevede l'estensione dell'obbligo per Ditte Individuali, come già avvenuto per le società, di comunicare in fase di prima iscrizione al Registro Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.). Confcommercio-Imprese per l'Italia offre alle imprese associate la possibilità di accedere ai vantaggi previsti dalla convenzione Confcommercio/Telecom Italia per l'attivazione del servizio PEC, cui è possibile accedere seguendo la normale procedura via Web (www.associaticonfcommercio.it) indicando il codice tessera, che potrà essere generato contattando ai numeri Tel. 0922.20631 - 0922.22791 la Confcommercio di Agrigento o tramite e-mail a agrigento@confcommercio.it indicando il nome azienda, codice fiscale, indirizzo, cap, comune, indicando: «richiesta codice tessera associativa». *Gli Associati che attiveranno la PEC entro fine anno (31/12/2012), usufruiranno della gratuità fino al 31/12/2012. Alla scadenza riceveranno un avviso di rinnovo per i dodici mesi successivi, al costo di € 6,00 + iva.* Le caratteristiche della PEC in convenzione sono quelle del servizio Certific@ già presente nella convenzione Telecom Italia per la Telefonia: **casella di posta con spazio illimitato*; * **numero di messaggi inviati e ricevuti illimitato*; * * fino a 50 destinatari contemporaneamente** * alerting Sms *funzione sperimentale) fino a 3 cellulari contemporaneamente (all'arrivo della prima PEC; l'intervallo di alert è programmabile da un minimo di 2 ore a un massimo di 24 ore); * invio allegati fino a 30MB; * download dei messaggi inviati e ricevuti e stampa formattata delle ricevute; * visualizzazione dello stato del messaggio inviato in tempo reale; * conservazione dei messaggi fino a 24 mesi (con alert dei messaggi in scadenza); * webmail mediante autenticazione sul sito <https://business.telecompec.it/webmail>; * webmail compatibile con IE 6.x, IE 7.x e Mozilla Firefox 3.x; * visualizzazione dei messaggi ricevuti di posta elettronica certificata suddivisi per mese; * visualizzazione dei report di invio; * download dei messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti tramite interfaccia web (è richiesto un client di posta compatibile con il formato eml); * download dei messaggi inviati e ricevuti nel mese in formato compresso .zip (è necessario l'applicativo per gestire i file .zip). Riportiamo per Vs. opportuna conoscenza il testo del dispositivo di legge: «DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012 N° 179» Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ***** Omissis Art. 5 Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti 1. L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.